



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

STATUTO

(Approvato nella Assemblea Straordinaria dei Soci del 01.12.2023)

Articolo 1 – Denominazione

E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. N. 117/2017 e della normativa in materia dell'ente del Terzo Settore in forma di Associazione la "Associazione In-Armonia APS"

Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede legale in Firenze.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto comune non comporta modifica statutaria. Può istituire sedi secondarie in tutto il territorio italiano, dell'Unione Europea, e di qualsiasi altro stato.

Articolo 3 - Scopi

L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro. L'Associazione persegue unicamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, esclusivamente rivolte a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari. Avendo individuato nelle Metodologie Esagramma® e nelle competenze e professionalità della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole – ONLUS lo strumento utile al raggiungimento dei propri scopi l'associazione utilizzerà le metodologie di cui sopra nel rispetto dei diritti di terzi, ivi inclusi i titolari di ogni relativo diritto, stipulando conseguentemente accordi utili allo scopo.

Art. 4 Attività istituzionali

Per il raggiungimento e il perseguimento del proprio scopo l'Associazione si propone di svolgere, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività istituzionali, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

A) **Settore Assistenza Sociale Socio-sanitaria** (rif. lettere a) e c) dell'art. 5 C.T.S.)

Avvalendosi delle Metodologie Esagramma®, la realizzazione di **percorsi di educazione e riabilitazione** rivolti a persone svantaggiate basati sulla musica, le arti, la voce, il gesto, il linguaggio per il recupero di potenziali intellettivi, l'incremento di competenze linguistiche e relazionali, l'arricchimento dell'espressione della qualità umana mentale, affettiva e sociale della persona



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

svantaggiata coinvolta, favorendo la collaborazione con e la supervisione di Fondazione Sequeri Esagramma Onlus.

B) Settore Istruzione e Formazione (rif. lettere d) e l) dell'art. 5 C.T.S.)

Avvalendosi delle Metodologie Esagramma® e delle competenze e professionalità della Fondazione Scuola di Musica di Fiesole ONLUS, realizzazione di **percorsi di istruzione e formazione** rivolti a persone svantaggiate basati sulla musica, le arti, la voce, il gesto, il linguaggio per lo sviluppo di competenze professionali e artistiche della persona svantaggiata coinvolta, favorendo la collaborazione con e la supervisione di Fondazione Sequeri Esagramma Onlus.

C) Settore promozione della cultura e dell'arte (rif. lettera i) dell'art. 5 C.T.S.)

- La costituzione e il sostegno delle attività dell'Orchestra Regionale Inclusiva della Toscana a *Metodo Esagramma®*, composta da professionisti e da persone svantaggiate.
- L'allestimento di eventi culturali e artistici (eventi di carattere prevalentemente sinfonico-orchestrare, artistico e multimediale) che coinvolgono in qualità di protagonisti le persone svantaggiate. Gli eventi culturali e artistici da realizzare perseguono finalità di solidarietà sociale in quanto:
 - arrecano riconosciuti benefici alle persone svantaggiate che vengono sempre coinvolte in qualità di musicisti/artisti protagonisti;
 - promuovono una cultura della valorizzazione della qualità spirituale e della sensibilità relazionale delle persone svantaggiate;
 - promuovono l'arte e la cultura mostrandone le inedite potenzialità nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'istruzione rivolta a persone svantaggiate e della formazione rivolta a persone svantaggiate.

L'Associazione a questo fine interagisce con la Fondazione Sequeri Esagramma Onlus, con la Fondazione Scuola di Musica di Fiesole Onlus e con Spazio Reale Group Impresa Sociale ETS, ma anche con enti pubblici e privati, istituzioni ed organizzazioni italiane, europee ed extra europee.

L'Associazione agirà nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

Art. 5 Attività strumentali ed accessorie

L'Associazione non può svolgere attività diverse da quelle indicate all'art. 4, ad eccezione di quelle strumentali e secondarie, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117 del 2017 (C.T.S.), che saranno successivamente individuate dal Consiglio Direttivo.



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

L'associazione nell'ambito della propria attività sia istituzionale che secondaria e strumentale potrà:

- a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di prestiti e mutui, a breve o a lungo termine, l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- b) raccogliere finanziamenti che rendano possibili le attività statutarie;
- c) amministrare e gestire i beni di cui sarà proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti;
- d) stipulare convenzioni per l'affidamento in gestione di parte delle attività;
- e) partecipare ad associazioni, enti e istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, alla promozione della musica, della cultura e dell'arte in vista della loro accessibilità a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 09 giugno 2022.

Articolo 6 – Fondo comune

L'Associazione trae risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività dal fondo comune che è costituito da:

- a) quote e contributi degli Associati;
- b) eredità donazioni e legati;
- c) erogazioni liberali degli Associati e dei terzi;
- d) entrate derivanti da iniziative promozionali e da raccolta fondi finalizzate al proprio finanziamento;
- e) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'Associazione non aventi scopo di lucro;
- f) il patrimonio dell'Associazione e di esso soltanto.

La partecipazione all'Associazione non ha valore economico.



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

Gli utili e gli avanzi di gestione saranno obbligatoriamente impiegati per la realizzazione della attività istituzionali.

Il fondo comune non potrà in nessun caso essere diviso tra gli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, anche in forme indirette.

L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare l'eventuale avanzo di gestione a favore delle attività istituzionali previste dallo Statuto.

Il patrimonio dell'associazione –comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate– è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale.

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno di durata dell'Associazione.

L'Associazione redigerà annualmente il bilancio (il rendiconto).

Articolo 7 – Requisiti degli Associati

Gli Associati possono essere persone fisiche e altre APS e, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle APS associate, altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro. Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci tutti quelli che condividono gli scopi dell'Associazione.

I Soci saranno suddivisi nelle seguenti distinte categorie:

- **Soci Fondatori**: quelli che partecipano alla costituzione dell'Associazione e comunque coloro che presenteranno domanda di ammissione entro un anno dalla costituzione dell'Associazione, salvo diversa delibera dell'Organo Amministrativo;
- **Soci Sostenitori**: quelli che, siano essi persone fisiche, persone giuridiche, enti od istituzioni, hanno con proprie iniziative e propri contributi, anche economici, dimostrato di condividere le finalità dell'Associazione;
- **Soci Ordinari**: quelli che, convinti del valore e del significato delle finalità che l'Associazione si propone, partecipano attivamente alla vita associativa.

Ciascun socio ha diritto ad un voto.

Hanno diritto di voto e sono eleggibili alle cariche sociali tutti i Soci, in regola con il pagamento della quota annuale.



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

I minori esclusi dall'elettorato passivo hanno il diritto di elettorato attivo e possono votare in assemblea attraverso coloro che ne hanno la responsabilità genitoriale

L'ammissione e l'attribuzione della qualità dei Soci avviene su domanda degli interessati ed accettazione del Consiglio Direttivo entro 30 (trenta) giorni dalla domanda.

In caso di rigetto della domanda con provvedimento motivato, l'interessato può fare ricorso all'Assemblea dei Soci entro 30 giorni dal ricevimento del provvedimento di rigetto.

Le iscrizioni decorrono dal 1° gennaio dell'anno in cui la domanda è accolta.

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi;
- essere eletti negli organi associativi (se maggiorenni);
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci ed esaminare i libri associativi;

Gli associati hanno il dovere di

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti;

La qualità di associato non è trasferibile né per atto tra vivi né per causa di morte. Gli associati ed i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio associativo e quindi, in caso di recesso esclusione o morte, essi stessi o i loro eredi non possono pretendere alcunché dall'Associazione, né pretendere la restituzione di quanto versato. La qualità di associato si perde per morte, recesso, esclusione per morosità protrattasi oltre i limiti previsti dal regolamento, per comportamento che contravvenga gravemente ai fini statutari e comunque per gravi motivi; l'esclusione verrà sancita con delibera dell'Assemblea degli Associati, a maggioranza dei presenti dopo aver ascoltato in contraddittorio il socio escluso.

Articolo 8 – Quote Sociali

Il Socio ammesso dovrà versare la quota sociale annuale entro 15 (quindici) giorni dalla data di accettazione della domanda, che verrà comunicata all'aspirante Socio tramite comunicazione scritta anche a mezzo di posta elettronica. Entro gli stessi termini i nuovi Soci devono versare, una tantum,



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

un contributo di nuova iscrizione se così determinato dall'Assemblea all'inizio di ciascun anno sociale anche in modo differenziato per le varie categorie di Soci e che potrà essere anche determinato dalla prestazione di servizi su delibera dell'Assemblea. I Soci che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 30 Novembre di ogni anno saranno considerati Soci anche per l'anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale.

Articolo 9 – Organi sociali e poteri

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli Associati;
- l'Organo Amministrativo (Consiglio Direttivo);
- il Presidente ed il Vice-Presidente.

Articolo 10 – Partecipazione all'Assemblea

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli Associati in regola con il pagamento della quota annuale di Associazione, se dovuta. Ciascun socio ha diritto ad un voto. Sono ammesse deleghe, ma in numero non superiore a due per delegato. Non sono ammesse deleghe ai Consiglieri, ai Revisori dei Conti e ai dipendenti dell'Associazione.

Articolo 11 – Convocazione all'Assemblea

L'Assemblea è convocata sia per la prima che per la seconda convocazione, mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, l'ora, del luogo e l'ordine del giorno, tramite posta elettronica.

Tale comunicazione dovrà essere trasmessa almeno entro 10 (dieci) giorni prima della data stabilita per la convocazione.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno e ogni qualvolta l'Organo Amministrativo ritenga opportuno convocarla o ne faccia richiesta scritta almeno un quarto dei Soci dell'Associazione con diritto di voto.

Articolo 12 – Modalità di costituzione dell'Assemblea

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo; di esse viene redatto verbale firmato dal Presidente a cura del Segretario nominato volta per volta dal Presidente o permanentemente dal Consiglio, anche fra persone estranee all'Associazione ed al Consiglio.



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

L'assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l'Assemblea delibera qualunque sia la presenza dei Soci intervenuti. Le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

In materia di carattere straordinario quali le modifiche statutarie, la trasformazione, fusione, scissione o lo scioglimento della associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti il 70% dei soci aventi diritto in prima convocazione ed il 60% in seconda convocazione. Anche su queste materie di carattere straordinario le deliberazioni sono valide sia in prima che in seconda convocazione qualora riportino il voto favorevole della maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del Presidente dell'Assemblea.

Articolo 13 – Assemblea

L'Assemblea:

- a) approva il bilancio, chiuso il 31 dicembre di ogni anno, da presentarsi entro il 31 (trentuno) marzo dell'anno successivo;
- b) approva il budget dell'anno successivo;
- c) nomina il Consiglio Direttivo e delibera sulle questioni ad essa sottoposte dallo stesso Organo Amministrativo;
- d) delibera sull'esclusione dell'associato e sul ricorso presentato dagli aspiranti soci cui è stata rigettata la domanda di ammissione;
- e) delibera sulle modifiche statutarie e operazioni straordinarie;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h) delibera la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
- j) nomina i Liquidatori e ne determina i poteri, dopo aver dichiarato la causa di scioglimento.

Articolo 14 – Composizione e compiti dell'Organo Amministrativo

L'Associazione è amministrata, a seconda di quanto deliberato dall'Assemblea ordinaria, da un



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

Consiglio Direttivo composto da 3 o più componenti nominati dall'Assemblea degli Associati.

I componenti dell'Organo Amministrativo durano in carica per tre anni. I componenti possono essere scelti soltanto tra i soci.

Qualora nel corso del periodo di nomina venissero a mancare per qualsiasi ragione, uno o più dei componenti dell'Organo Amministrativo, si procederà alla sostituzione dei membri mancanti con/coi primo/i attingendo alla lista dei non eletti all'ultima elezione del Consiglio Direttivo o, in mancanza di questa, convocando l'Assemblea per una apposita elezione.

L'Organo Amministrativo ha le attribuzioni ed i compiti di gestione dell'Associazione e previsti. Inoltre:

- a) provvede alla programmazione e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Associazione;
- b) delibera la convocazione dell'Assemblea e redige l'ordine del giorno; delibera in merito agli accoglimenti delle domande di iscrizione all'Associazione da parte di nuovi Soci e sull'eventuale esclusione degli stessi con provvedimento motivato;
- c) redige il bilancio consuntivo al 31 dicembre di ogni anno, secondo i principi di prudenza, verità e correttezza previsti dalle normative vigenti; redige ed approva i budget preventivi da sottoporre alla approvazione dell'assemblea;
- d) determina l'ammontare delle quote annuali dovute dai singoli Soci.

La rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio spetta al Presidente o, in sua assenza o impedimento, al Vice-Presidente.

L'Organo Amministrativo si riunisce almeno una volta all'anno e ogniqualvolta ne faccia richiesta il Presidente o almeno i 2/3 dei suoi componenti. Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei votanti. Nel caso di parità dei voti, prevale quello del Presidente. Il Segretario redige il verbale sotto la direzione del Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15 – Volontarietà e gratuità delle cariche

Tutte le cariche degli aderenti all'interno dell'Associazione sono da ritenersi di tipo volontario e gratuito, salvo il rimborso di spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto, secondo quanto previsto dall'art. 17 del C.T.S.



Associazione In-Armonia

Associazione di Promozione Sociale – APS

Articolo 16 – Perdita della qualifica di Socio

Il Socio potrà recedere dall'Associazione, comunicando la volontà di recesso mediante lettera raccomandata A/R con un preavviso minimo di due mesi, decorsi i quali due mesi, fermo restando i suoi obblighi verso la stessa maturati sino alla data di entrata in vigore del recesso, cesserà di far parte dell'Associazione.

Il verificarsi di gravi motivi, quali ad esempio il venir meno da parte dei Soci dei requisiti morali necessari per la partecipazione all'Associazione od il mancato versamento da parte dei Soci stessi dei contributi associativi, darà luogo all'esclusione che verrà decisa a maggioranza dell'assemblea.

Articolo 17 – Scioglimento dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione deve nominare un Liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi eventualmente residuati.

Articolo 18 – Rinvio al Codice Civile

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento al D.Lgs 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore) e se compatibili alle norme del Codice Civile

Firenze, 1° Dicembre 2023

AGENZIA DELLE ENTRATE - DPFI UT FIRENZE

INTERROGAZIONE ATTO NUMERO 236
ATTO PRIVATO SERIE 3
STIPULATO IL 01/12/2023 REGISTRATO IL 16/01/2024
NUMERO ELENCO ATTI/PACCO 3000236

RICHIEDENTE LA REGISTRAZIONE: 94286990489 ASSOCIAZIONE IN-ARMONIA
ID. TELEMATICO: TzM24L000236000UC

ATTO ESENTE

SOGGETTI PARTECIPANTI ALL'ATTO
N.ORD. COD.FISC.
1 - 01821300488

DATI DESCRITTIVI DELL'ATTO - NEGOZI
N.ORD. Progr. DESCRIZIONE
1 001 - 8000 ATTO NON AVENTE PER OGGETTO PRESTAZIONI A CONTENUTO PATRIMO
VALORE DICHIARATO : 0,00
DANTI CAUSA SOGGETTI: 1

NOTE:
PROTOCOLLO 264931 DEL 07/12/2023
ADEGUAMENTO TERZO SETTORE D LGS 117/2017